



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO
NAPOLI
UFFICIO II

Napoli, 26/01/2015

Prot. Nr. 13188 del 2/02/2015

Alle Istituzioni scolastiche di
Napoli e provincia
(c.a. del Dirigente scolastico e
del D.s.g.a.)

e, p.c.
all'U.S.R. per la Campania
Ufficio XI
Ambito territoriale della
provincia di Napoli

OGGETTO: **Corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie non fruita dal personale docente a tempo indeterminato (c.d. "monetizzazione delle ferie non fruita"). Applicazione degli articoli 5, comma 8, del decreto-legge n.95/2012 e 1, commi 54 e 56, della legge n. 228/2012.**

Come noto, gli articoli 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e 1, commi 54-55-56, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), hanno introdotto importanti modifiche alle norme in materia di "monetizzazione delle ferie non fruita".

Con nota n. 72696 del 04/09/2013, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.O.P., ha fornito chiarimenti in ordine all'applicazione della predetta normativa al personale docente, educativo ed ATA.

Nel rinviare a tale nota per una compiuta disamina dell'argomento, si ritiene opportuno, con particolare riferimento al personale docente a tempo indeterminato, fornire alcune precisazioni in merito alla corretta applicazione dell'istituto in rassegna, partendo da un breve excursus normativo:

- il CCNL 29/11/2007, all'art. 13, comma 9, (disapplicato a decorrere dall'1/09/2013 per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge di stabilità per il 2013), dispone quanto segue: *"Le ferie devono essere fruita dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è*

subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi [...]”;

- il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, all’art. 5, comma 8, ha posto per il personale delle pubbliche amministrazioni, anche di qualifica dirigenziale, l’obbligo di fruire le ferie secondo quanto previsto dal rispettivo ordinamento ed il divieto della loro monetizzazione, disapplicando le disposizioni normative e contrattuali più favorevoli;
- con il parere n. 40033 dell’8/10/2012, il Dipartimento della Funzione pubblica ha precisato che *“nel divieto posto dal comma 8 dell’art. 5 D.L. n.95/2012, non rientrano i casi di cessazione dal servizio in cui l’impossibilità di fruire le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattie e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, congedo obbligatorio per maternità”;*
- l’art. 1, comma 54, della legge di stabilità per il 2013 (l. 228 del 24/12/2012) dispone che *“il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.”*

Pertanto, a seguito di tale ultima norma - che disapplica dal 1° settembre 2013 il contratto vigente - il personale docente a tempo indeterminato, che precedentemente poteva beneficiare delle ferie solo durante la sospensione delle attività didattiche, deve fruire delle ferie, obbligatoriamente, anche durante tutti i periodi di sospensione delle lezioni, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.

Ne consegue che, in ipotesi di cessazione del rapporto, la monetizzazione delle ferie non godute potrà avvenire solo nel caso in cui la fruizione delle stesse nei giorni di sospensione delle lezioni (non destinati a scrutini, esami di Stato ed attività valutative) e delle attività didattiche, sia stata impedita da cause non imputabili o non riconducibili al dipendente, come previsto dal citato parere n. 40033 dell’8/10/2012 del Dipartimento della funzione pubblica.

Tanto premesso, si chiede a codeste istituzioni scolastiche, in occasione dell’invio al controllo della scrivente di provvedimenti che liquidano il compenso sostitutivo per le ferie non godute per il personale docente a tempo indeterminato, di specificare negli stessi, con chiarezza, i motivi della eventuale mancata fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni (non destinati a scrutini, esami di Stato ed attività valutative) e delle attività didattiche, al fine di riscontrare se per quei giorni vi sia stata assenza ad altro titolo tale da giustificare, secondo quanto indicato dal citato parere n. 40033 dell’8/10/2012 DFP, la monetizzazione delle ferie non fruite.

Si confida nella consueta collaborazione e si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Laura SORA

